

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2020
165/2020/A

APPROVAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DEI COSTI SOSTENUTI, PER L'ANNO 2019 DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1110^a riunione del 12 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 93/11;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e in particolare l’Allegato A, recante “Testo integrato monitoraggio retail”;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
- deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 09 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia, del Servizio Conciliazione Clienti Energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail” (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 07 settembre 2017, 622/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 622/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 900/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 920/2017/A (di seguito: deliberazione 920/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 263/2018/A;
- la deliberazione 2 luglio 2018 293/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 293/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione 30 luglio 2019, 346/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 346/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com (di seguito: deliberazione 528/2019/E/com);
- la deliberazione 1° aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: deliberazione 113/2020/A);
- la comunicazione di Acquirente Unico (di seguito: AU) del 23 luglio 2019 (Prot. Arera 19591 del 23/07/2019) (di seguito: nota Portale Offerte del 23 luglio 2019);

- la comunicazione di AU del 13 novembre 2019 (Prot. Arera 30016 del 15/11/2019) (di seguito: nota TIMR del 13 novembre 2019);
- la lettera di AU del 12 febbraio 2020 (Prot. Arera 5168 del 13/02/2020) (di seguito: nota Portale Offerte del 12 febbraio 2020);
- la lettera di AU del 10 marzo 2020 (Prot. Arera 8932 del 10/03/2020) (di seguito: nota Sportello del 10 marzo 2020);
- la lettera della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia del 6 aprile 2020 (Prot. Arera 11667 del 06/04/2020) (di seguito: lettera del 6 aprile 2019);
- la comunicazione di AU del 29 aprile 2020 (Prot. Arera 13863 del 29/04/2020) (di seguito: nota *energy* del 29 aprile 2020).

CONSIDERATO CHE:

- AU svolge, tra l'altro, le attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), tra cui è compresa anche l'attività relativa alla gestione del Portale Offerte, e Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), sulla base delle previsioni normative primarie e/o in ottemperanza alle disposizioni regolatorie dell'Autorità di seguito brevemente riportate;
- con riferimento alle attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, il decreto legislativo 79/99 ha previsto che:
 - a) il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisca una società per azioni denominata «Acquirente unico» per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
 - b) l'Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, ha disposto che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- l'articolo 18, del TIV, prevede che il prezzo di cessione da AU agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto al medesimo AU per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- relativamente al Portale Offerte, la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) l'Autorità disponesse la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del SII, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione, sopra denominato Portale Offerte;

- b) la medesima Autorità stabilisse le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- con deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha istituito il Portale Offerte e ha individuato i criteri generali per la sua realizzazione nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
 - relativamente, invece, alle attività in avvalimento, la legge 99/09, ha previsto che l’Autorità si avvalga del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per il rafforzamento, tra l’altro, delle attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*comma 27.2*);
 - in attuazione del comma 27.2, della legge 99/09, l’Autorità ha, tra l’altro approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
 - a partire dal 2012 l’Autorità ha adottato un’articolata disciplina al fine di regolare il sopramenzionato avvalimento; nella fattispecie l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) istituito il Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo (deliberazione 260/2012/E/com) e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello per il Consumatore di Energia (deliberazione 323/2012/E/com);
 - b) introdotto una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell’avvalimento di AU;
 - c) approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato - STAR (deliberazione 727/2016/E/com);
 - d) esteso al settore idrico il sistema di tutele già definite per i settori energetici attraverso il progetto dello Sportello per il Settore Idrico e l’aggiornamento dell’avvalimento in vigore (deliberazioni 622/2017/E/idr e deliberazione 900/2017/E/idr) cambiando infine la denominazione “Sportello per il Consumatore di Energia” in “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente” (di seguito: Sportello) (deliberazione 920/2017/A);
 - e) approvato il nuovo Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall’Autorità per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (deliberazione 528/2019/E/com);
 - inoltre, con la deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità, ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale ed ha altresì previsto l’avvalimento di AU, quale supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base, nonché i criteri di copertura degli oneri derivanti dalla suddetta attività di avvalimento (di seguito: avvalimento TIMR);
 - con deliberazione 173/2019/A l’Autorità ha previsto la cessazione dell’avvalimento TIMR a partire dal 30 giugno 2019 e la contestuale istituzione all’interno del Gestore del SII, dell’Unità Monitoraggio del SII, deputato alle attività di reportistica e

monitoraggio, nonché all'elaborazione e alla messa a disposizione delle informazioni funzionali al monitoraggio *retail* nella disponibilità del SII e di ulteriori dati e informazioni, finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità stessa, nell'ambito delle attività di reportistica e monitoraggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 168/2016/A, l'Autorità ha uniformato e semplificato le precedenti discipline relative alle attività di natura amministrativo contabile da porre in essere per la copertura degli oneri sostenuti da AU per le diverse attività svolte in regime di avvalimento per conto dell'Autorità, adottando un unico Regolamento applicabile;
- i costi delle attività in avvalimento di cui alla delibera 168/2016/A svolte da AU sono attualmente coperte, con riferimento:
 - a) al Monitoraggio *retail* e allo Sportello – Area energia, per il 60% dal Conto qualità dei servizi elettrici e per il 40% dal Conto per la qualità dei servizi gas entrambi gestiti da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
 - b) allo Sportello -Servizi Idrici, dal Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui all'articolo 33, comma 33.4, dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr, prevedendo altresì al successivo comma 33.11 che la CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di tale conto, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- il comma 3.6 del Regolamento prevede, tra l'altro, che AU invii all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante, per ciascuna delle attività in avvalimento ex delibera 168/2016/A, una rendicontazione dei costi effettivi sostenuti nell'anno di riferimento, con separata evidenza degli eventuali costi non coperti dagli importi erogati nel periodo, ovvero di eventuali importi percepiti in eccedenza;
- con la deliberazione 526/2019/A l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione complessiva del sistema di rendicontazione dei costi sostenuti da AU nelle attività sottoposte alla regolazione dell'Autorità, finalizzato a:
 - a) l'individuazione del perimetro delle attività, dei comparti di ciascuna attività, dei servizi comuni, dei costi diretti e dei costi comuni;
 - b) l'armonizzazione dei contenuti dei *budget* e delle rendicontazioni infrannuali e a consuntivo delle varie attività nonché all'uniformazione delle tempistiche di presentazione all'Autorità;
 - c) l'adozione per tutte le attività del principio di competenza con cui vengono attribuiti ai fini dei budget e della rendicontazione, in ciascun periodo di riferimento, i costi e i ricavi;
 - d) l'adozione di specifici criteri di attribuzione dei costi comuni (driver) alle attività e ai comparti.

- il suddetto procedimento dovrà concludersi entro tempistiche compatibili con la loro applicazione a partire dalla rendicontazione delle attività svolte da AU nell'anno solare 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;
- di conseguenza, per l'ultima volta i costi di funzionamento di AU relativi al 2019 vengono approvati sulla base di rendicontazioni non uniformi sia in ragione delle tempistiche di presentazione all'Autorità ma anche delle modalità di rendicontazione previste, che non in tutti i casi si basano sul principio di competenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 29 aprile 2020 AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2019 dei costi di funzionamento dell'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela;
- la deliberazione 346/2019/R/eel ha quantificato, in 6.027.000,00 euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2019;
- la deliberazione 293/2018/R/eel ha:
 - a) quantificato in 8.096.492,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2018 e ha previsto di destinare alla copertura dei costi di funzionamento 2019 la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto nell'anno 2018, pari a 8.789.000,00 euro e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno sopra riportato;
 - b) stabilito che, ai fini della quantificazione della congrua remunerazione del patrimonio netto per l'anno 2018: (i) il patrimonio oggetto di remunerazione fosse ridotto per tenere conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2018 a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi (ii) la maggiorazione pari a 2,2 punti percentuali rispetto al rendimento medio annuale dell'anno 2018 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, fosse riconosciuta per la quota di patrimonio netto attribuibile alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela e del SII.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la nota TIMR del 13 novembre 2019 AU ha inviato la rendicontazione a consuntivo di spesa per il 1° semestre 2019 in relazione alle attività di supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati per il Monitoraggio Retail;
- con le note Portale Offerte del 23 luglio 2019 e del 12 febbraio 2020 AU ha inviato le rendicontazioni a consuntivo dei costi sostenuti rispettivamente nel 2018 e 2019 per le attività di gestione del Portale Offerte da parte del SII;

- con la nota Sportello del 10 marzo 2020 AU ha inviato la rendicontazione a consuntivo degli oneri afferenti allo Sportello per l'anno 2019 con dettaglio delle disaggregazioni per settore Energia e Ambiente e per funzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'anno 2019, nella nota *energy* del 29 aprile 2020 AU ha altresì comunicato i seguenti ammontari delle eccedenze incassate rispetto a quanto rendicontato a consuntivo:
 - a) 731.219,00 euro per lo Sportello Consumatore di Energia e Ambiente ripartito tra:
 - i. Sportello – Energia (689.476,00 euro) e
 - ii. Sportello – Ambiente (41.473,00 euro);
 - b) 549.326,00 euro per il Portale Offerte;
 - c) 7.746,00 euro per il Monitoraggio *retail*.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare, relativamente alle attività sopra descritte per le quali è pervenuta una completa informativa circa i costi di funzionamento da riconoscere, la rendicontazione di spesa delle attività svolte da AU come di seguito riportate:
 - a) 6.087.050,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela nell'anno 2019;
 - b) 11.192.157,00 euro, per l'attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, così ripartiti:
 - i. 10.632.875,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
 - ii. 559.282,00 euro per lo Sportello – Area Ambiente;
 - c) 1.273.984,00 euro e 865.626,00 euro per la gestione del Portale Offerte rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
 - d) 115.497,00 euro per l'attività di supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base per il monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019;
- prevedere che AU destini:
 - a) alla copertura dei costi per il Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 di cui alla deliberazione 528/2019/E/com, relativi al 2020, le eccedenze incassate da AU nel 2019 per le attività dello Sportello per un ammontare pari a 731.219,00 euro ripartite tra:
 - i. Sportello – Energia: 689.476,00 euro e
 - ii. Sportello – Ambiente: 41.473,00 euro;
 - b) alla copertura dei costi del medesimo Progetto di cui alla lettera a), punto i.) relativi al 2020, le eccedenze incassate da AU nel 2019 per l'attività di Monitoraggio *retail*

- il cui avvalimento è terminato il 30 giugno 2019 per un ammontare pari a 7.746,00 euro;
- c) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2020, le eccedenze incassate da AU per la medesima attività per un ammontare pari a 549.326,00 euro;
- dare comunicazione, nei termini di cui ai due precedenti punti, ad AU e a CSEA per i seguiti di competenza, ai sensi del comma 3.7 del Regolamento;
 - non prevedere il pagamento di alcun interesse ai sensi del comma 3.6 del Regolamento

DELIBERA

1. di quantificare in 6.087.050,00 euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2019;
2. di approvare le rendicontazioni di spesa relative ai costi di funzionamento delle attività svolte da Acquirente unico come di seguito riportate:
 - a) 11.192.157,00 € euro, per l'attività dello Sportello per il Consumatore energia e ambiente, per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, così ripartiti:
 - 10.632.875,00 euro per lo Sportello – Area Energia;
 - 559.282,00 € euro per lo Sportello – Area Ambiente;
 - b) 1.273.984,00 euro e 865.626,00 euro per la gestione del Portale Offerte rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
 - c) 115.497,00 € euro per l'attività di supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base per il monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019;
3. di prevedere che Acquirente unico destini:
 - a) alla copertura dei costi per il Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 di cui alla deliberazione 528/2019/E/com, relativi al 2020, le eccedenze incassate da Acquirente unico nel 2019 per le attività dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per un ammontare pari a 731.219,00 euro ripartite tra:
 - i. Sportello – Energia (689.476,00 euro) e
 - ii. Sportello – Ambiente (41.473,00 euro);
 - b) alla copertura dei costi del medesimo Progetto di cui alla lettera a) relativi al 2020, *Sportello – Area energia* le eccedenze incassate da Acquirente unico nel 2019 per l'attività di Monitoraggio retail il cui avvalimento è terminato il 30 giugno 2019 per un ammontare pari a 7.746,00 euro;
 - c) alla copertura dei costi per la gestione del Portale Offerte relativi al 2020, le eccedenze incassate da Acquirente unico per la medesima attività per un ammontare pari a 549.326,00 euro;

4. di prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, nell'effettuare le erogazioni mensili di cui ai punti 2 e 3 della deliberazione 113/2020/A per i restanti mesi dell'anno, proceda a ricalcolarne gli importi per tenere conto della destinazione delle eccedenze di cui al precedente punto 3;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, ad Acquirente unico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini